

**Regolamento
delle scuole medie superiori**
(del 15 giugno 2016)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti:

- la legge sulle scuole medie superiori del 26 maggio 1982;
- l’ordinanza del Consiglio federale/regolamento della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione concernenti il riconoscimento degli attestati liceali di maturità del 16 gennaio/15 febbraio 1995 (O/RRM);
- la legge della scuola del 1° febbraio 1990;
- il regolamento della legge della scuola del 19 maggio 1992;

decreta:

TITOLO I
Disposizioni generali
Capitolo primo
Direzione generale dell’insegnamento

Principio

Art. 1 ¹La direzione generale delle scuole medie superiori compete al Consiglio di Stato che la esercita per mezzo del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (di seguito Dipartimento).

²Nell’ambito del Dipartimento, l’Ufficio dell’insegnamento medio superiore (di seguito UIMS) della Divisione della scuola (di seguito Divisione) svolge in particolare le seguenti funzioni:

- a) sovrintende all’insegnamento nelle scuole medie superiori;
- b) vigila sull’insegnamento, in particolare tramite le direzioni di istituto e gli esperti di materia;
- c) studia ed esamina i problemi generali dell’insegnamento e della vita scolastica e promuove iniziative e innovazioni;
- d) assicura il coordinamento con gli altri ordini di scuola tramite i rispettivi uffici dipartimentali;
- e) elabora proposte per la formazione di base e continua dei docenti;
- f) propone l’apertura dei concorsi per l’assunzione di nuovi docenti;
- g) formula al Dipartimento il preavviso sulle proposte di nomina, incarico e trasferimento dei docenti e su ogni richiesta concernente i loro rapporti d’impiego.

³Le scuole medie superiori possono organizzare anche attività nel settore dei corsi passerella o del perfezionamento professionale sulla base di appositi regolamenti approvati dal Dipartimento.

Capitolo secondo
Collegio dei direttori

Istituzione e composizione

Art. 2 È istituito il collegio dei direttori delle scuole medie superiori, il quale è composto dei direttori degli istituti.

Compiti

Art. 3 ¹Il collegio tratta gli aspetti generali dell’insegnamento medio superiore e coordina le attività degli istituti d’intesa con l’UIMS, la Divisione e il Dipartimento.

²In particolare il collegio:

- a) formula all’UIMS proposte o preavvisi d’ordine pedagogico-didattico, organizzativo e amministrativo;
- b) preavvisa o decide, secondo i casi, le modalità di applicazione delle disposizioni del Consiglio di Stato e del Dipartimento;
- c) cura l’informazione reciproca sui problemi dei singoli istituti;

- d) coordina l'apertura dei concorsi per l'assunzione dei docenti, organizza le procedure d'assunzione d'intesa con l'UIMS e formula le proposte di incarico, nomina e trasferimento dei docenti all'attenzione dell'UIMS;
- e) esamina le proposte concernenti la formazione di base e continua dei docenti;
- f) esamina i problemi di coordinamento tra i vari ordini di scuola.

Presidente e segretario

Art. 4 ¹All'inizio di ogni anno scolastico il collegio designa un presidente, al quale compete la direzione dei lavori.

²Esso designa anche un segretario, al quale compete la redazione del verbale.

Convocazione

Art. 5 Il collegio può essere convocato dal presidente, dall'UIMS, dalla Divisione o dal Dipartimento.

Partecipazione

Art. 6 ¹La partecipazione alle sedute del collegio è obbligatoria; chi non può partecipare è tenuto a farsi sostituire da un membro della direzione di istituto.

²Alle sedute del collegio partecipa il direttore dell'UIMS.

Decisioni e verbale

Art. 7 ¹Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti.

²Di ogni seduta viene redatto un verbale firmato dal segretario. Copie del verbale sono trasmesse al Dipartimento e pubblicate all'albo dei docenti nei singoli istituti.

Capitolo terzo **Esperti di materia**

Designazione

Art. 8 ¹Per ogni disciplina e per ogni istituto il Consiglio di Stato incarica uno o più esperti di materia a dipendenza dei problemi posti dall'insegnamento. Un esperto può assumere l'incarico per più istituti.

²Gli esperti di materia sono di regola docenti o ricercatori attivi nelle università o nelle scuole politecniche federali; alla Scuola cantonale di commercio l'incarico può essere affidato a operatori che svolgono la loro attività professionale nel campo attinente alla disciplina d'insegnamento.

Funzioni e compiti

Art. 9 ¹Gli esperti di materia, nell'ambito della disciplina di loro competenza, svolgono le seguenti funzioni:

- a) consulenza scientifica e didattica ai docenti;
- b) coordinamento e valutazione dell'insegnamento;
- c) vigilanza di carattere scientifico e didattico sull'insegnamento svolto dai docenti.

²Per lo svolgimento delle loro funzioni gli esperti di materia:

- a) seguono regolarmente l'attività dei docenti ed esaminano con loro i problemi dell'insegnamento; le visite in classe sono seguite da un colloquio con il docente;
- b) promuovono incontri con i gruppi disciplinari per lo scambio di informazioni e di esperienze e per il coordinamento dell'attività didattica;
- c) contribuiscono alla formazione continua dei docenti, in particolare promovendo corsi di cui assicurano la direzione scientifica;
- d) redigono alla fine dell'anno scolastico un rapporto sui docenti incaricati; il giudizio sui docenti al primo anno d'incarico deve fondarsi sulla base di almeno due visite in classe;
- e) possono redigere rapporti su docenti nominati, in particolare se richiesti dalla direzione di istituto o dall'UIMS;
- f) fanno parte delle commissioni preposte alle prove d'ammissione all'insegnamento;
- g) mantengono contatti con gli esperti di materia della stessa disciplina di altri istituti;
- h) partecipano agli esami finali secondo le modalità stabilite dal presente regolamento;

- i) redigono alla fine di ogni anno scolastico un rapporto sullo stato dell'insegnamento nella propria disciplina;
- j) possono essere chiamati a pronunciarsi su contestazioni in materia di valutazioni.

Rapporti

Art. 10 I rapporti degli esperti di materia sono inviati all'UIMS, il quale ne trasmette copia agli interessati tramite le direzioni di istituto.

Durata della carica

Art. 11 L'incarico degli esperti di materia è quadriennale ed è rinnovabile.

TITOLO II Degli allievi Capitolo primo

Diritti, doveri e frequenza delle scuole

Diritti

Art. 12 ¹Nello spirito e nelle forme istituzionali e organizzative previste dalle leggi e dai regolamenti, le scuole medie superiori si preoccupano di fornire all'allievo le adeguate conoscenze e competenze in campo culturale e professionale, l'acquisizione di un metodo di studio, la capacità di giudizio critico, la partecipazione attiva e l'indispensabile esperienza educativa nell'ambito delle sezioni, dei gruppi di lavoro e dell'intera comunità scolastica.

²L'allievo ha diritto al rispetto della propria personalità, di essere informato su tutto quanto concerne la sua situazione scolastica, di ottenere una valutazione equa e motivata del suo profitto, nonché di chiedere alla direzione di istituto di intervenire nel caso in cui gli sia stato recato pregiudizio.

³Egli può contestare le note finali e la mancata promozione secondo la procedura prevista dalla legge della Scuola del 1° febbraio 1990 e dal relativo regolamento di applicazione del 19 maggio 1992.

Doveri

Art. 13 L'allievo è tenuto all'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni dell'autorità scolastica. Egli è inoltre tenuto a un comportamento consono al percorso di studio scelto e corretto nei confronti dei compagni, dei docenti, del personale della scuola e rispettoso delle infrastrutture scolastiche.

Definizione e statuto

Art. 14 È considerato allievo di scuola media superiore chi è iscritto ad un istituto in qualità di allievo regolare, di uditore o di ospite.

Allievo regolare

Art. 15 Un allievo è ammesso in qualità di allievo regolare quando è in possesso dei requisiti e dei titoli di studio previsti dalla legge e dai regolamenti o quando, in mancanza dei titoli di studio, ha superato gli esami di ammissione prescritti dal presente regolamento.

Allievo uditore

Art. 16 ¹Limitatamente ai primi tre anni delle scuole medie superiori, il Dipartimento, sentita la direzione di istituto, può concedere lo statuto di uditore ad allievi in possesso dei requisiti formali previsti per l'accesso agli esami di ammissione, ma che per il precedente curriculum scolastico non sono in grado di affrontarli o superarli.

²L'allievo in possesso dei requisiti per l'iscrizione agli esami di ammissione può essere ammesso dalla direzione di istituto in qualità di uditore alla classe che precede quella alla quale sarebbe iscritto se superasse gli esami di ammissione.

³L'allievo liceale che ha frequentato per un anno scolastico una scuola dello stesso ordine in un altro Cantone o all'estero può essere ammesso, al suo rientro nell'Istituto, quale uditore alla classe successiva a quella alla quale era stato promosso; in questo caso è ammesso l'uditorato anche nella IV classe.

⁴L'allievo liceale ammesso quale uditore nella III o nella IV classe deve sostenere, entro fine maggio, un esame scritto e/o orale nelle discipline nelle quali è già stata assegnata la nota di maturità.

⁵L'allievo uditore è tenuto agli stessi obblighi di frequenza e di lavoro scolastico previsti per gli allievi regolari e la sua prestazione è valutata nello stesso modo.

Passaggi

Art. 17 ¹Il consiglio di classe, nel corso dei primi mesi di scuola, considera con l'allievo uditore di cui all'art. 16 cpv. 1, 2 e 4 l'opportunità di passare alla classe precedente a quella nella quale è stato iscritto; la decisione spetta alla direzione di istituto sentito il consiglio di classe.

²L'allievo uditore che risulta promosso viene iscritto alla classe successiva in qualità di allievo regolare, mentre quello che non risulta promosso può ripetere l'anno come allievo regolare.

Allievo ospite

Art. 18 ¹Può essere iscritto in qualità di allievo ospite presso un istituto di scuola media superiore l'allievo proveniente da un altro Cantone della Svizzera o da un'altra nazione intenzionato:

a fare un'esperienza di studio in Ticino;

a presentarsi agli esami di ammissione previsti dal presente regolamento.

²L'allievo ospite può essere accettato anche nel corso dell'anno; la direzione di istituto concorderà con lui il piano di studio, il periodo di frequenza e gli obblighi ivi connessi. All'allievo ospite non viene rilasciato un attestato, ma soltanto una dichiarazione di frequenza con l'indicazione dei risultati registrati nelle discipline del suo piano di studio.

Iscrizioni

Art. 19 ¹Le iscrizioni avvengono di anno in anno presso la sede scolastica secondo le modalità previste dalla direzione di istituto. Nel caso di allievi minorenni, la domanda di iscrizione dovrà essere sottoscritta dai detentori dell'autorità parentale.

²Le iscrizioni devono pervenire all'istituto entro il termine definito dall'UIMS, di regola il 30 giugno. Tale termine vale anche nel caso in cui soltanto più tardi potranno essere adempiute tutte le condizioni per la conferma dell'iscrizione, in particolare nel caso in cui il richiedente debba presentarsi agli esami di ammissione di fine agosto.

³Le richieste motivate di cambiamento di scuola o di indirizzo ammesse dal presente regolamento devono essere presentate per iscritto alle direzioni di istituto di regola entro i primi quindici giorni di scuola per decisione.

Obbligo di frequenza

Art. 20 L'allievo frequenta regolarmente i corsi obbligatori previsti dal piano settimanale delle lezioni secondo l'orario della propria classe, i corsi facoltativi o complementari ai quali si è iscritto e le attività di approfondimento, culturali e speciali organizzate dall'istituto.

Esoneri

Art. 21 ¹L'allievo può essere esonerato dalla direzione di istituto dalle lezioni di educazione fisica soltanto sulla base di un certificato medico attestante l'inidoneità o la temporanea incapacità a seguire il corso per motivi di salute; la richiesta di esonero annuale, semestrale o temporaneo ed il certificato medico vanno presentati con congruo anticipo.

²La direzione di istituto può autorizzare l'allievo, su richiesta scritta e motivata, a interrompere la frequenza dei corsi facoltativi o complementari.

³La Divisione può concedere esoneri per altri motivi.

Assenze

Art. 22 ¹Le assenze devono essere annunciate il più presto possibile e giustificate per iscritto al rientro alla direzione di istituto. La direzione stabilisce un termine entro il quale la giustificazione deve essere consegnata; trascorso questo termine, la direzione può decidere di considerare le assenze arbitrarie.

²Le assenze dovute a malattia vanno attestate con un certificato medico conformemente alle direttive del medico cantonale.

³Per le assenze prevedibili deve essere richiesto il consenso preventivo alla direzione di istituto.

Assenze ripetute o prolungate

Art. 23 1Il docente di classe considera con l'allievo i problemi posti dalle assenze ripetute o prolungate. Quando lo ritiene necessario egli informa il consiglio di classe o richiede l'intervento della direzione di istituto.

2La frequenza irregolare delle lezioni può essere motivo di sanzione disciplinare.

3In caso di frequenza insufficiente delle lezioni dispensate in una disciplina nel corso dell'anno scolastico, la direzione di istituto può segnalare l'inadempienza alla Divisione che, a sua volta, può escludere l'allievo dagli esami o, nel caso di classi intermedie, decidere la mancata promozione alla classe successiva.

Capitolo secondo Sanzioni disciplinari

Procedura prima della sanzione

Art. 24 1Un comportamento riprovevole da parte di un allievo è oggetto di un colloquio chiarificatore con gli insegnanti.

2Considerata la natura e la gravità dell'accaduto, gli insegnanti possono richiedere l'intervento, a seconda dei casi, del docente di classe, della direzione di istituto e/o dei detentori dell'autorità parentale.

Sanzioni

Art. 25 1Nei casi di indisciplina la direzione di istituto, sentiti gli insegnanti interessati, può adottare secondo la gravità una delle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) l'ammonimento;
- b) la sospensione dall'insegnamento fino a 10 giorni effettivi. Durante le giornate di sospensione l'allievo può essere tenuto a svolgere attività di carattere educativo secondo le disposizioni della direzione di istituto.

2In casi particolarmente gravi, rispettivamente di indisciplina ripetuta dopo aver fatto ricorso a quanto stabilito dal cpv. 1, la Divisione sentito il parere del consiglio di classe e della direzione di istituto può adottare, secondo la gravità, una delle seguenti ulteriori sanzioni disciplinari:

- a) l'esclusione dagli esami o, nel caso di classi intermedie, la mancata promozione alla classe successiva;
- b) l'esclusione dalla scuola.

3Le sanzioni disciplinari sono comunicate per iscritto all'allievo e ai rappresentanti legali se esso è minorenne. Esse sono annotate sul registro della scuola e sulla pagella.

4L'allievo escluso da una scuola non può essere iscritto in nessun altro istituto scolastico cantonale senza il consenso del Dipartimento.

Azioni illecite durante gli esami

Art. 26 1La direzione di istituto esclude dagli esami, per una o più discipline, gli allievi colpevoli di azioni illecite durante le prove.

2L'esclusione da un esame comporta la ripetizione dello stesso, che sarà predisposta dalla direzione di istituto entro l'inizio dell'anno scolastico successivo.

3Nei casi particolarmente gravi il Dipartimento può decretare l'espulsione definitiva da tutti gli esami. In questo caso gli esami sono considerati non superati.

TITOLO III Funzionamento dell'istituto scolastico Capitolo primo Organizzazione della scuola

Anno scolastico

Art. 27 1L'anno scolastico ha la durata prevista dal calendario scolastico stabilito dal Dipartimento.

2Esso è diviso in due semestri, il primo fino a dicembre, il secondo fino a giugno.

Durata dell'ora-lezione

Art. 28 La durata delle ore-lezione e la loro articolazione sono decise dalla Divisione nel rispetto dei limiti definiti dalla legge.

Composizione delle sezioni

Art. 29 Le sezioni sono di regola formate da un massimo di 25 allievi.

Dotazione oraria di istituto

Art. 30 Il Dipartimento, sentito il collegio dei direttori, definisce annualmente la dotazione oraria di istituto (DOI) destinata all'organizzazione degli insegnamenti e delle attività previsti dal presente regolamento.

Progetto e scelte qualificanti

Art. 31 1Gli istituti liceali elaborano il proprio piano di studio di sede in conformità con il Piano degli studi liceali e nell'ambito degli orientamenti e delle disposizioni previsti dalle leggi e dai regolamenti. L'UIMS verifica la conformità del piano di studio di sede con il Piano degli studi liceali.

2Per la Scuola cantonale di commercio (SCC) fa stato il piano di studio approvato dal Consiglio di Stato di cui all'art. 83.

3Gli istituti di scuola media superiore si caratterizzano anche attraverso l'elaborazione di un proprio progetto, impostato su uno o più anni e fondato su scelte qualificanti, nei limiti dei margini di autonomia riconosciuti. Il progetto è approvato dal collegio dei docenti dell'istituto.

4Per l'elaborazione del progetto le direzioni di istituto organizzano le riunioni degli organi scolastici, dei gruppi disciplinari, dei settori di studio e delle aree disciplinari.

Orario settimanale

Art. 32 1Il piano settimanale delle lezioni è stabilito dalla direzione di istituto. L'orario settimanale può essere uniforme per tutto l'anno o differenziato; nel secondo caso deve essere rispettato l'impegno complessivo annuale previsto dal piano settimanale delle lezioni delle diverse discipline.

2Nella distribuzione delle lezioni e delle discipline nell'arco della settimana, la direzione di istituto tiene conto prioritariamente delle esigenze didattiche. Per le scienze sperimentali al liceo la distribuzione rispetta la dotazione complessiva prevista dal piano settimanale delle lezioni delle diverse discipline.

3Nell'assegnazione delle sezioni e dei gruppi di lavoro ai docenti, la direzione di istituto sente i gruppi disciplinari e garantisce nel limite del possibile la continuità didattica.

4L'orario settimanale delle lezioni è comunicato ai docenti e agli allievi.

Attività di approfondimento

Art. 33 1La direzione di istituto può organizzare o autorizzare giornate e settimane tematiche per l'attività di approfondimento dei programmi, al fine di favorire il lavoro di gruppo e l'approccio interdisciplinare all'insegnamento.

2L'onere di preparazione e di svolgimento è a carico della DOI.

Uscite e attività particolari

Art. 34 1Con lo scopo di integrare la normale attività di insegnamento possono essere organizzate uscite culturali o sportive, nonché attività culturali e speciali di approfondimento di tematiche inerenti alla salute, all'ambiente, all'economia e alla formazione civica della durata massima complessiva di cinque giorni di scuola per classe e per anno scolastico. Per l'insegnamento obbligatorio delle parti del programma di educazione fisica le cui attività devono essere svolte fuori sede sono concessi due giorni supplementari per classe e per anno scolastico.

2L'onere di preparazione e di svolgimento è a carico della DOI.

3Il programma delle uscite e attività viene presentato per approvazione dal docente responsabile alla direzione di istituto, corredato delle necessarie informazioni.

4La direzione di istituto autorizza le uscite e le attività sulla base della loro attinenza con il piano di studio o della particolare rilevanza culturale e tenendo conto dei crediti disponibili per le indennità ai docenti accompagnatori.

5Il regolamento interno stabilisce le norme relative ai seguenti punti:

a) modi e tempi di presentazione delle richieste;

- b) durata e collocazione delle uscite e attività durante l'anno scolastico e nel corso del ciclo degli studi;
- c) concessione di eventuali dispense;
- d) limite massimo di spesa per ogni partecipante per tutto il ciclo di studi;
- e) numero dei docenti accompagnatori;
- f) presentazione di un rapporto consuntivo.

Aiuti e sostegni

Art. 35 ¹Per gli allievi che incontrano gravi difficoltà, le direzioni di istituto possono organizzare attività di sostegno nel primo biennio.

²Le direzioni di istituto possono istituire attività di aiuto allo studio destinate agli allievi di I classe, anche con frequenza obbligatoria.

Promovimento delle conoscenze linguistiche

Art. 36 Le direzioni di istituto, per promuovere la conoscenza delle lingue e di altre culture, incoraggiano la partecipazione degli allievi a corsi linguistici, a scambi individuali o di classe, a soggiorni in altre scuole in Svizzera e all'estero e sostengono altre iniziative che perseguono lo stesso scopo.

Capitolo secondo

Attività didattica e valutazione

Programmazione dell'insegnamento

Art. 37 ¹Ogni docente programma il proprio insegnamento e espone il proprio piano agli allievi all'inizio dell'anno scolastico.

²In qualsiasi momento dell'anno scolastico il docente deve essere in grado di documentare lo stato raggiunto nello svolgimento del programma, nonché gli elementi di valutazione di cui dispone.

³Al docente può essere richiesto di consegnare una copia del suo piano di lavoro all'esperto di materia e alla direzione di istituto.

Coordinamento dell'insegnamento

Art. 38 ¹Allo scopo di coordinare l'attività didattica fra i docenti della stessa disciplina vengono costituiti gruppi disciplinari di istituto e cantonali che esaminano e discutono periodicamente tutti i problemi relativi all'interpretazione dei contenuti del piano di studio, ai sussidi didattici, alle scelte metodologiche e ai criteri di verifica.

²I docenti che operano nei gruppi disciplinari di istituto applicano le disposizioni della direzione di istituto, considerati i piani di studio e le indicazioni del collegio dei direttori e degli esperti di materia.

³I docenti che operano nei gruppi disciplinari cantonali rappresentano il proprio istituto e seguono le disposizioni dell'UIMS.

⁴Alla fine dell'anno scolastico ogni gruppo disciplinare di istituto consegna un rapporto consuntivo sull'attività didattica svolta alla direzione di istituto e all'esperto di materia.

Valutazione

Art. 39 ¹Nel corso dell'anno il docente valuta periodicamente il profitto di ogni allievo mediante elementi di verifica documentati, conformemente alle indicazioni contenute nei Piani di studio.

²Ogni allievo ha diritto a una valutazione individuale; anche qualora l'oggetto della valutazione sia frutto della collaborazione di più allievi, il docente deve essere in grado di accertare l'apporto individuale dei singoli partecipanti.

³Le prove di verifica devono essere tali da garantire la fondatezza del giudizio relativo al periodo valutato, per il quale si tiene anche conto dei progressi dell'allievo.

⁴Ogni valutazione viene comunicata con chiarezza all'allievo. In particolare la valutazione delle prove di verifica sommativa deve essere espressa sotto forma di nota tra l'1 e il 6, dove la nota 6 rappresenta il meglio e la nota 4 la sufficienza; sono ammessi i quarti e i mezzi punti.

⁵L'allievo deve conoscere i motivi della valutazione e ricevere indicazioni utili per migliorare il proprio profitto.

⁶La correzione degli elaborati scritti avviene a breve termine dal loro svolgimento, e comunque in tempo utile perché gli allievi possano tenerne conto prima delle successive prove di verifica. Il testo dell'elaborato scritto resta in consegna all'allievo.

⁷Le prove scritte e le interrogazioni orali che comportano il riesame di interi capitoli della disciplina sono annunciate agli allievi con sufficiente anticipo; vengono adeguatamente programmate nell'arco del periodo di valutazione considerato, d'intesa con essi e con i colleghi del consiglio di classe, in modo che non si verifichi per quanto possibile la concomitanza di più prove nello stesso giorno e che l'impegno globale richiesto sia comunque compatibile con le esigenze di una preparazione adeguata.

⁸Alla metà e alla fine di ogni semestre il consiglio di classe esamina la situazione della classe e di ciascun allievo.

⁹Nello scrutinio di metà secondo semestre si esprime, con comunicazione scritta alla famiglia, un giudizio per ogni disciplina.

Note e pagelle

Art. 40 ¹Le note vengono assegnate alla fine di ogni semestre.

²Le note vanno dall'1 al 6; la nota 6 rappresenta il meglio, la nota 4 la sufficienza. È concesso l'uso dei mezzi punti.

³Le note relative al semestre, le assenze, le eventuali osservazioni e la decisione relativa alla promozione sono registrate dalla scuola.

⁴La pagella viene controfirmata dall'allievo, se maggiorenne, o dal detentore dell'autorità parentale.

⁵Duplicati della pagella sono rilasciati dal Dipartimento previa istanza scritta e pagamento di una tassa di fr. 50.-.

Capitolo terzo

Convitti, case dello studente e mense

Direttive

Art. 41 Il Dipartimento adotta le direttive necessarie alla gestione di convitti, case dello studente e mense.

TITOLO IV

Ammissioni, promozioni, titoli

Capitolo primo

Ammissioni

Ammissione in I classe senza esame

Art. 42 ¹Possono iscriversi in I classe nelle scuole medie superiori come allievi regolari senza esami di ammissione:

- a) gli allievi che sono in possesso della licenza di scuola media con i requisiti previsti dal regolamento della scuola media del 18 settembre 1996;
- b) gli allievi provenienti da scuole di altri cantoni o da scuole svizzere all'estero, purché conoscano sufficientemente la lingua italiana e siano in possesso dei requisiti di ammissione ad un liceo riconosciuto ai sensi dell'O/RRM richiesti nel Cantone di provenienza.

²Sono riservati gli art. 5 e 13 della legge sulle scuole medie superiori del 26 maggio 1982.

Ammissione in I classe con esame

Art. 43 ¹Possono iscriversi in I classe nelle scuole medie superiori come allievi regolari previo esami di ammissione:

- a) gli allievi che sono in possesso della licenza di scuola media senza i requisiti previsti dal regolamento della scuola media del 18 settembre 1996;
- b) gli allievi che, avendo frequentato regolarmente un curriculum scolastico di nove anni, provengono da scuole estere o da scuole private non parificate del Cantone, da scuole pubbliche o private di altri Cantoni o svizzere all'estero non riconosciute ai sensi dell'O/RRM.

²Il contenuto degli esami di ammissione è definito agli art. 58 e 90.

³Sono riservati gli art. 5 e 13 della legge sulle scuole medie superiori del 26 maggio 1982.

Ammissione in II e III classe

Art. 44 1Possono iscriversi in II e III classe gli allievi promossi in I rispettivamente in II classe di una scuola media superiore e gli allievi provenienti da scuole di altri cantoni o da scuole svizzere all'estero riconosciute come conformi alle prescrizioni O/RRM, purché abbiano ottenuto nel Cantone di provenienza la promozione nelle classi precedenti e conoscano sufficientemente la lingua italiana; il contenuto degli esami di ammissione e le altre condizioni sono definiti agli art. 58 e 90.

2Possono iscriversi in III classe alla Scuola cantonale di commercio gli allievi in possesso della maturità professionale commerciale e gli allievi che hanno ottenuto l'attestato federale di capacità; il contenuto degli esami di ammissione e le altre condizioni sono definiti all'art. 90.

3Negli altri casi l'UIMS, d'intesa con la direzione di istituto, definisce caso per caso il numero degli esami e le condizioni di ammissione sulla base della documentazione prodotta dall'allievo.

4Sono riservati gli art. 5 e 13 della legge sulle scuole medie superiori del 26 maggio 1982.

Organizzazione degli esami di ammissione e degli esami integrativi per cambiamento curricolare al liceo

Art. 45 1Gli esami di ammissione di cui agli art. 43 e 44 e gli esami integrativi per cambiamento curricolare al liceo sono organizzati entro l'inizio di ogni anno scolastico, in uno o più istituti.

2La domanda d'iscrizione agli esami di ammissione dev'essere presentata entro il termine stabilito dall'UIMS, di regola il 30 giugno, alla direzione di istituto che l'allievo intende frequentare.

3Gli esami di ammissione in I classe vertono sul programma di IV media.

4Gli esami sono scritti e/o orali; gli esami di ammissione scritti durano 3 ore, gli esami orali circa 15 minuti.

5Ogni esame orale è condotto da un docente di disciplina con l'assistenza di un altro docente dell'istituto.

6Le note degli esami sono assegnate dai docenti esaminatori, tenendo equamente conto dello scritto e dell'orale; negli esami integrativi per cambiamento curricolare al liceo i docenti esaminatori giudicano l'idoneità dell'allievo a seguire il nuovo tipo o curriculum.

Capitolo secondo Promozioni

Assegnazione delle note semestrali e finali

Art. 46 1Le prestazioni dell'allievo sono valutate al termine di ogni semestre sulla base degli obiettivi del piano di studio.

2Le note finali di cui agli art. 78 e 96 sono assegnate alla fine dell'anno scolastico tenendo conto delle note semestrali e dei progressi dell'allievo.

3Se l'insegnamento viene impartito da più docenti, le note semestrali e finali vengono da loro concordate tenendo conto dei risultati dell'allievo.

4Le note semestrali e finali devono essere consegnate alla direzione di istituto prima della riunione dei consigli di classe.

5Se un docente non assegna una nota semestrale o finale deve motivarlo per iscritto. Mancando la nota del primo semestre, il docente per assegnare la nota finale valuta il grado di raggiungimento da parte dell'allievo degli obiettivi di apprendimento di quel semestre; mancando la nota del secondo semestre, la nota finale non può essere assegnata.

Condizioni per la promozione

Art. 47 1Le condizioni per la promozione sono definite agli art. 80 e 98.

2Il consiglio di classe può decidere di promuovere un allievo che non ha ottenuto i risultati prescritti, tenuto conto dell'evoluzione nel raggiungimento degli obiettivi del piano di studio, qualora:

- a) sussistendo non più di due insufficienze non inferiori al 3, manca al massimo un punto al totale corrispondente alla media del 4;
- b) sussistendo al massimo tre insufficienze, si verifica almeno la media del 4.

3Nei casi di cui al cpv. 2:

- a) il docente di classe introduce la discussione al consiglio di classe e redige il verbale della seduta, che resta agli atti della scuola;

- b) ogni docente interviene presentando tutti gli elementi di giudizio a sua conoscenza, in particolare quelli relativi all'evoluzione dell'allievo; possono intervenire anche i docenti dei corsi facoltativi e dei corsi complementari;
- c) la decisione è presa a maggioranza dei docenti delle discipline che contano per la promozione; ogni docente esprime un voto, non è ammessa l'astensione, in caso di parità la promozione è concessa;
- d) qualora per motivi di forza maggiore si verificino assenze, la discussione sulla promozione ha luogo solo nel caso in cui, a giudizio della direzione di istituto, sussistano le condizioni per una decisione;
- e) la decisione del consiglio di classe viene iscritta nel registro delle note e nella pagella dell'allievo; le singole note non vengono modificate.

Limite alle ripetizioni

Art. 48 1La ripetizione dell'anno scolastico è consentita una sola volta nei primi tre anni; l'anno scolastico abbandonato è considerato non superato.

2Una seconda ripetizione può essere consentita in casi eccezionali dalla direzione di istituto, sentito il consiglio di classe.

3Il candidato che non ha ottenuto la Maturità alla fine del curriculum ha il diritto di ripetere l'ultimo anno.

4Il limite alle ripetizioni vale per lo stesso tipo di scuola; l'allievo promosso non può ripetere l'anno scolastico.

5La decisione che impedisce una nuova iscrizione a seguito del superamento del limite alle ripetizioni compete alla Divisione.

Capitolo terzo

Titoli

Attestati

Art. 49 1Al termine degli studi liceali l'allievo riceve un attestato di maturità conforme alle prescrizioni dell'O/RRM.

2Al termine degli studi alla Scuola cantonale di commercio l'allievo riceve un attestato cantonale di maturità commerciale e un attestato federale di capacità (AFC) di impiegato di commercio formazione estesa.

3All'allievo promosso che ha seguito l'insegnamento bilingue è rilasciato un attestato con menzione bilingue.

4Il Dipartimento rilascia gratuitamente i titoli. Su richiesta e dietro pagamento di una tassa di fr. 200.– possono essere rilasciati in forma calligrafica degli attestati cantonali che ne confermano il conseguimento.

5Duplicati sono rilasciati dal Dipartimento previa istanza scritta dietro pagamento di una tassa di fr. 50.–.

Condizioni e decisione di rilascio

Art. 50 1Le condizioni di ottenimento dei titoli di cui all'art. 49 sono definite agli art. 81, rispettivamente 99 e 102.

2Alle decisioni sulle note di maturità è applicabile per analogia l'art. 46.

3Il consiglio di classe che decide sul rilascio degli attestati è presieduto dal direttore.

Esami di maturità liceale

Art. 51 1Gli esami di maturità liceale sono organizzati annualmente nei singoli istituti, conformemente alle direttive per l'organizzazione degli esami di maturità nei licei del Cantone emanate dalla Divisione, sotto la responsabilità della direzione di istituto e con la sovrintendenza dei rispettivi esperti di materia limitatamente agli aspetti disciplinari e scientifici.

2I temi degli esami scritti e i sussidi ausiliari vengono proposti dai singoli docenti, discussi nell'ambito del gruppo disciplinare dell'istituto con i colleghi che insegnano in IV classe, approvati dall'esperto di materia e quindi trasmessi alla direzione di istituto.

3L'esame orale è condotto dai docenti titolari coadiuvati dall'esperto di materia, o da un suo sostituto designato dal Dipartimento su proposta della direzione di istituto.

⁴La durata dell'esame scritto è di quattro ore per le prove di italiano e matematica e di tre ore per le altre discipline; la durata dell'esame orale è di circa quindici minuti.

⁵Le note dell'esame scritto e orale sono concordate tra gli esaminatori; in caso di disaccordo decide l'esperto di materia o il suo sostituto.

Esami di maturità commerciale e di attestato federale di capacità

Art. 52 ¹Gli esami di maturità commerciale sono organizzati annualmente alla Scuola cantonale di commercio, sotto la responsabilità della direzione di istituto e con la sovrintendenza dei rispettivi esperti di materia limitatamente agli aspetti disciplinari e scientifici. E' applicabile per analogia l'art. 51 cpv. 2-5, ad eccezione di quanto previsto per la durata dell'esame scritto, che è di quattro ore per le prove di italiano ed economia aziendale e di tre ore per le altre discipline.

²Gli esami per l'ottenimento dell'attestato federale di capacità presso la Scuola cantonale di commercio si svolgono sulla base delle vigenti disposizioni federali.

Rapporto al Dipartimento

Art. 53 Al termine delle sessioni d'esame le direzioni di istituto inviano al Dipartimento un rapporto sull'organizzazione, lo svolgimento e i risultati degli esami.

TITOLO V **Studi liceali** Capitolo primo **In generale**

Piano di studio

Art. 54 Il piano di studio liceale è conforme al Piano quadro degli studi (PQS) emanato dalla Conferenza dei direttori della pubblica educazione ed è approvato dal Consiglio di Stato.

Discipline di maturità

Art. 55 ¹L'insieme delle discipline di maturità è costituito dalle discipline fondamentali, di un'opzione specifica, di un'opzione complementare e dal lavoro di maturità.

²Le discipline fondamentali sono:

- a) l'italiano;
- b) una seconda lingua nazionale (francese o tedesco);
- c) una terza lingua (francese o tedesco o inglese o latino);
- d) la matematica;
- e) la biologia;
- f) la chimica;
- g) la fisica;
- h) la storia;
- i) la geografia;
- j) la filosofia;
- k) le arti (arti visive o musica, introduzione alla storia dell'arte).

³L'opzione specifica è scelta tra le discipline o i gruppi di discipline seguenti:

- a) latino;
- b) greco;
- c) francese;
- d) tedesco;
- e) inglese;
- f) spagnolo;
- g) fisica e applicazioni della matematica;
- h) biologia e chimica;
- i) economia e diritto.

⁴L'opzione complementare è scelta tra le discipline seguenti:

- a) fisica;
- b) chimica;
- c) biologia;

- d) applicazioni della matematica;
- e) informatica;
- f) storia;
- g) geografia;
- h) insegnamento religioso;
- i) economia e diritto;
- j) pedagogia/psicologia;
- k) arti visive;
- l) musica;
- m) sport.

⁵Ogni allievo deve effettuare, da solo o in gruppo, un lavoro di maturità; si tratta di un lavoro autonomo, di una certa importanza, scritto o commentato per iscritto e presentato oralmente.

⁶L'insegnamento della disciplina greco in I classe e come opzione specifica è offerto in tutti i licei ad eccezione di Lugano 2.

⁷L'insegnamento delle discipline greco e spagnolo in I classe e come opzione specifica è offerto con un numero minimo di iscritti in I classe di 5 allievi per il greco e di 15 allievi per lo spagnolo; se il numero degli iscritti è inferiore al minimo, le direzioni di istituto hanno la facoltà di organizzare gli insegnamenti facendo capo alla DOI, anche con un numero di ore inferiore a quello indicato nel piano delle lezioni settimanali per tutte le classi.

⁸L'insegnamento del francese, disciplina fondamentale a partire dalla I classe, avviene sulla base di due corsi: francese 1, per gli allievi che alla scuola media non hanno seguito il corso opzionale di francese e francese 2, per gli allievi che hanno concluso il corso opzionale di francese in IV media indipendentemente dalla nota conseguita.

Discipline obbligatorie

Art. 56 ¹In base all'O/RRM, è istituito un corso obbligatorio di introduzione all'economia e al diritto.

²L'educazione fisica è obbligatoria per tutti gli allievi.

Corsi facoltativi

Art. 57 ¹In base all'O/RRM, sono istituiti i corsi facoltativi di francese, di tedesco e di inglese.

²L'insegnamento religioso cattolico o evangelico è facoltativo.

³Gli istituti, nell'ambito della DOI, offrono corsi complementari facoltativi:

- a) di musica strumentale di un'ora settimanale di pianoforte, violino, flauto e chitarra riservati agli allievi che seguono o hanno seguito il corso di musica. L'insegnamento viene impartito di regola a gruppi di due allievi;
- b) di attività corali e di musica d'insieme di due ore settimanali per tutti gli allievi;
- c) di teatro di due ore settimanali per tutti gli allievi.

Capitolo secondo

Contenuto degli esami di ammissione

Casistica

Art. 58 ¹Gli allievi di cui all'art. 43 cpv. 1 lett. a):

- a) devono sostenere un esame di ammissione scritto e orale in italiano, tedesco e matematica; l'esame è superato con la sufficienza in tutte le discipline;
- b) se intendono seguire il latino oppure l'opzione specifica francese o spagnolo con francese seconda o terza lingua, devono superare un esame scritto e orale di latino rispettivamente di francese; sono esonerati gli allievi che hanno seguito il latino rispettivamente il corso opzionale di francese alla scuola media ottenendo la sufficienza.

²Gli allievi di cui all'art. 43 cpv. 1 lett. b) devono sostenere un esame scritto e orale in italiano, matematica e in almeno altre due lingue, di cui una nazionale, e un esame orale in storia; l'esame è superato con la sufficienza in tutte le discipline o con al massimo un'insufficienza non inferiore al 3.

³Gli allievi di cui all'art. 44 cpv. 1:

- a) devono superare gli esami scritti e orali definiti caso per caso dalla direzione di istituto d'intesa con l'UIMS a dipendenza dell'orientamento scelto e del precedente curriculum scolastico;
- b) per l'ammissione in III classe, devono sostenere gli esami definiti dalla direzione di istituto d'intesa con l'UIMS necessari per il recupero delle note di maturità.

⁴Gli allievi di cui all'art. 44 cpv. 3:

- a) devono superare il numero di esami ed adempiere alle condizioni di ammissione definiti caso per caso dalla direzione di istituto d'intesa con l'UIMS sulla base della documentazione prodotta dall'allievo;
- b) per l'ammissione alla III classe, devono sostenere di regola entro la fine dell'anno scolastico e al più tardi entro la fine di agosto un esame scritto e orale nelle discipline arti, fisica, chimica e biologia per il recupero delle note di maturità.

Capitolo terzo Lezioni settimanali

Piano settimanale delle lezioni

Art. 59 Il piano settimanale delle ore-lezione obbligatorie è definito negli allegati.

Capitolo quarto Scelte dell'allievo

Discipline fondamentali

Art. 60 ¹In I classe, nell'ambito delle discipline fondamentali, l'allievo sceglie:
una seconda lingua nazionale tra francese 2 e tedesco;
una terza lingua tra francese 1, francese 2, tedesco, inglese, latino;
le arti visive o la musica.

²Il latino può essere scelto solo dagli allievi che hanno concluso il corso di latino alla scuola media indipendentemente dalla nota conseguita.

Opzione specifica

Art. 61 ¹L'allievo al momento dell'iscrizione alla II classe sceglie l'opzione specifica.

²Possono scegliere l'opzione specifica tedesco o inglese gli allievi che hanno seguito i rispettivi corsi in I classe.

³Possono scegliere l'opzione specifica greco gli allievi che hanno seguito il corso di latino alla scuola media e il corso di greco e latino in I classe.

⁴Possono scegliere l'opzione specifica latino gli allievi che hanno seguito il corso di latino alla scuola media e in I classe.

⁵Possono scegliere l'opzione specifica francese gli allievi che hanno seguito francese 2 in I classe.

⁶Possono scegliere l'opzione specifica spagnolo con francese 2 come seconda o terza lingua oppure latino come terza lingua gli allievi che hanno seguito i corsi di spagnolo e francese 2 o latino in I classe.

⁷La scelta dell'opzione specifica fisica e applicazioni della matematica o biologia e chimica comporta un corso di matematica di livello approfondito e la differenziazione dell'insegnamento nelle scienze sperimentali a partire dalla II classe.

⁸La scelta definitiva tra le due opzioni specifiche del cpv. 7 deve essere fatta al momento dell'iscrizione alla III classe.

⁹Ogni anno scolastico la direzione di istituto stabilisce quali corsi organizzare sulla base del piano di studio di sede, delle iscrizioni e della DOI.

Opzione complementare

Art. 62 ¹L'allievo al momento dell'iscrizione alla III classe sceglie l'opzione complementare.

²Ogni anno scolastico la direzione di istituto stabilisce quali corsi organizzare sulla base del piano di studio di sede, delle iscrizioni e della DOI.

Quarta lingua

Art. 63 ¹L'allievo che si iscrive alla I classe può seguire una quarta lingua. Tale scelta è obbligatoria per chi intende seguire dalla II classe un'opzione specifica nel settore delle lingue.

²La quarta lingua può essere scelta tra francese, tedesco, inglese, spagnolo, latino e greco.

Limitazioni

Art. 64 Una lingua studiata come disciplina fondamentale non può essere scelta come opzione specifica. La stessa disciplina non può essere scelta come opzione specifica e come opzione complementare.

Lavoro di maturità

a) caratteristiche

Art. 65 ¹Il lavoro di maturità consiste in una ricerca su un tema anche a carattere interdisciplinare, condotta da un gruppo di allievi sotto la guida di uno o due docenti e articolata in modo che ciascun allievo abbia una precisa responsabilità nello svolgimento della ricerca e acquisisca una metodologia di base.

²I risultati della ricerca devono essere oggetto di una relazione scritta e di una presentazione orale da parte di ogni allievo.

³L'allievo sceglie il tema del suo lavoro di maturità entro la fine del primo semestre della III classe tra i progetti offerti dall'istituto; la direzione di istituto assicura un'equilibrata ripartizione dei temi tra i settori di studio.

b) organizzazione e valutazione

Art. 66 ¹Il lavoro di maturità è organizzato in forma seminariale sotto la guida di un docente.

²Possono essere previsti lavori a carattere interdisciplinare coordinati da due docenti di diversa disciplina, aventi ciascuno due ore in orario; in tal caso l'attività è condotta in compresenza dai docenti, i quali concordano la nota di maturità.

³Di regola il numero degli iscritti non può essere superiore a dodici per i gruppi guidati da un solo docente e a sedici per quelli guidati da due docenti.

⁴Sulla base delle iscrizioni, la direzione di istituto stabilisce quali attività organizzare, tenuto conto della DOI.

⁵Il lavoro di maturità deve essere accettato dai docenti interessati; in caso contrario l'allievo non può presentarsi agli esami di maturità.

⁶La nota del lavoro di maturità che è stato accettato tiene conto del percorso seguito, dell'elaborato scritto e della presentazione orale.

Cambiamenti curriculari

a) dalla I alla II classe

Art. 67 ¹L'allievo promosso al termine della I classe passando alla II classe può chiedere di cambiare la seconda e/o la terza lingua.

²Nelle discipline non seguite in I classe o seguite con una dotazione oraria inferiore, i cambiamenti sono possibili a condizione che l'allievo superi un esame integrativo scritto e orale.

³La scelta tra arti visive e musica come disciplina fondamentale non può essere modificata.

b) nelle classi ulteriori

Art. 68 ¹Passando dalla II alla III classe i cambiamenti dell'opzione specifica, della seconda o della terza lingua sono possibili a condizione che l'allievo superi un esame integrativo scritto e orale nelle discipline non seguite o seguite con una dotazione oraria inferiore.

²L'allievo che cambia da un'opzione specifica in una lingua o economia e diritto all'opzione specifica fisica e applicazioni della matematica o biologia e chimica deve sostenere, di regola entro la fine dell'anno scolastico e al più tardi entro la fine di agosto un esame scritto e orale nelle discipline fisica, chimica e biologia per il recupero delle note di maturità.

³È escluso ogni cambiamento nel passaggio dalla III alla IV classe.

c) modalità

Art. 69 ¹La domanda di cambiamento deve essere presentata alla direzione di istituto entro il termine stabilito dall'UIMS, di regola il 30 giugno.

²La direzione di istituto può subordinare l'accettazione del cambiamento alle possibilità organizzative relative alle opzioni specifiche e all'insegnamento delle lingue.

³Gli esami integrativi hanno luogo entro l'inizio dell'anno scolastico successivo.

Capitolo quinto Insegnamenti coordinati

Settori di studio

Art. 70 ¹ I settori di studio costituiscono degli ambiti di collaborazione interdisciplinare e definiscono un primo livello di obiettivi interdisciplinari dell'insegnamento.

² Il settore di studio delle lingue comprende l'italiano, le lingue antiche latino e greco, le lingue moderne francese, tedesco, inglese e spagnolo.

³ Il settore di studio della matematica e delle scienze sperimentali comprende la matematica, le applicazioni della matematica, la fisica, la chimica, la biologia.

⁴ Il settore di studio delle scienze umane ed economiche comprende la storia, la geografia, l'economia e il diritto, la filosofia, la pedagogia e la psicologia, l'insegnamento religioso.

⁵ Il settore di studio delle arti comprende le arti visive, la musica, l'introduzione alla storia dell'arte.

Educazione fisica, opzione complementare informatica

Art. 71 ¹ L'educazione fisica e l'opzione complementare sport costituiscono un settore specifico.

² L'opzione complementare informatica è disciplina trasversale ai settori di studio.

Insegnamento delle scienze sperimentali

Art. 72 ¹ Le scienze sperimentali comprendono le discipline fisica, chimica e biologia insegnate in forma coordinata.

² Nel primo biennio, alla fine di ogni semestre e alla fine dell'anno scolastico, viene assegnata una nota nelle singole discipline. Alla fine dell'anno viene inoltre concordata dai docenti delle tre discipline una nota unica di scienze sperimentali.

³ In III classe, per gli allievi che hanno scelto una opzione specifica non scientifica, alla fine di ogni semestre e alla fine dell'anno scolastico viene concordata dai docenti la nota unica di scienze sperimentali.

Insegnamento delle scienze umane

Art. 73 ¹ Le scienze umane comprendono le discipline storia, filosofia, geografia e introduzione all'economia e al diritto, insegnate in forma coordinata, secondo queste modalità:

- a) in I classe storia e introduzione all'economia e al diritto;
- b) in II classe storia e geografia;
- c) in III classe storia, filosofia e geografia;
- d) in IV classe storia, filosofia, geografia e introduzione all'economia e al diritto.

² Alla fine di ogni semestre e alla fine dell'anno scolastico viene assegnata una nota nelle singole discipline insegnate.

³ Nel secondo biennio, alla fine dell'anno, viene concordata dai docenti delle discipline insegnate una nota unica di scienze umane.

⁴ Le discipline delle scienze umane comprendono parzialmente anche l'insegnamento della civica e dell'educazione alla cittadinanza, per le quali la valutazione attestante il raggiungimento degli obiettivi è inserita nelle note semestrali e finali:

- a) di introduzione all'economia e al diritto in I classe;
- b) di storia e geografia in II classe;
- c) di storia, geografia e filosofia in III classe;
- d) di storia, geografia, filosofia e di introduzione all'economia e al diritto in IV classe.

⁵ L'insegnamento della civica e dell'educazione alla cittadinanza si completa, in particolare in II classe, con l'organizzazione di alcune giornate o mezze giornate riservate a queste tematiche in base all'art. 33.

Insegnamento delle arti

Art. 74 ¹ Le arti comprendono in I e II classe un insegnamento di arti visive o di musica e in II classe, per tutti gli allievi, un'introduzione alla storia dell'arte.

² Alla fine della II classe viene concordata dai docenti delle discipline insegnate una nota di maturità in arti.

Opzione specifica

Art. 75 ¹Le opzioni specifiche fisica e applicazioni della matematica, biologia e chimica, economia e diritto vengono insegnate da uno o due docenti in forma coordinata.

²Alla fine di ogni semestre e alla fine dell'anno viene assegnata una nota unica; se l'insegnamento è impartito da due docenti la nota è concordata.

Opzione complementare pedagogia/psicologia

Art. 76 L'opzione complementare pedagogia/psicologia viene insegnata da un unico docente.

Progetti di insegnamento interdisciplinare

Art. 77 ¹Le direzioni di istituto, per familiarizzare gli allievi a un metodo di lavoro interdisciplinare, promuovono progetti d'insegnamento condivisi tra due o più discipline anche di settori di studio diversi.

²I docenti interessati definiscono l'obiettivo comune, le modalità di realizzazione e di valutazione.

³I progetti di insegnamento interdisciplinare sono approvati dalla direzione di istituto.

Capitolo sesto

Note finali e condizioni di promozione e di ottenimento dei titoli

Note finali

Art. 78 ¹Le note finali riguardano le discipline di maturità, le discipline obbligatorie e i corsi facoltativi.

²La nota finale di scienze sperimentali in I, II e III classe, di scienze umane in III e IV classe e di arti in II classe è concordata dai docenti delle discipline insegnate.

³La nota del lavoro di maturità è assegnata al termine del primo semestre della IV classe.

Note di maturità

Art. 79 ¹Nel calcolo della nota di maturità delle materie con esame, i risultati dell'ultimo anno d'insegnamento e quelli ottenuti all'esame hanno il medesimo peso. La nota di maturità è la media aritmetica tra la nota di fine anno, assegnata secondo i disposti dell'art. 51, e la nota dell'esame, arrotondata verso l'alto se la sua parte decimale è uguale o superiore rispettivamente a 0.25 o 0.75.

²La nota dell'esame di scienze umane indirizzo storia fa media con la nota di fine anno di storia; la nota dell'esame di scienze umane indirizzo geografia fa media con la nota di fine anno di geografia; la nota dell'esame di scienze umane indirizzo filosofia fa media con la nota di fine anno di filosofia.

³Per gli allievi che hanno scelto un'opzione specifica in lingue antiche o moderne o in economia e diritto, nel calcolo delle note di maturità di biologia, chimica e fisica la nota finale conseguita al termine della II classe nelle singole materie e la nota di scienze sperimentali, conseguita al termine della III classe, hanno il medesimo peso. Le note di maturità sono arrotondate verso l'alto se la loro parte decimale è uguale o superiore rispettivamente a 0.25 e 0.75.

Condizioni di promozione

Art. 80 ¹Nei primi due anni la promozione alla classe successiva è ottenuta:

- a) con la sufficienza in tutte le discipline di maturità e nelle discipline obbligatorie;
- b) alla condizione che nelle discipline di cui alla lettera a) sussistano al massimo due insufficienze non inferiori al 3 e che la media delle note finali sia almeno pari al 4; nel computo del numero delle insufficienze non conta la nota unica di scienze sperimentali, mentre nel calcolo della media conta la nota unica di scienze sperimentali ma non contano le singole note di fisica, chimica e biologia.

²La promozione alla IV classe è ottenuta:

- a) con la sufficienza in tutte le discipline di maturità, nelle scienze sperimentali e in educazione fisica;
- b) con al massimo due insufficienze non inferiori al 3 nelle discipline di cui alla lettera a) e a condizione che la media delle note sia almeno pari al 4; nel computo del numero delle insufficienze non conta la nota unica di scienze umane, mentre nel calcolo della media contano la nota di scienze sperimentali e la nota unica di scienze umane, ma non contano le singole note di storia, filosofia, geografia.

³La nota della disciplina seguita in I classe come quarta lingua conta ai fini della promozione unicamente per il computo della media.

⁴Le note dell'insegnamento religioso cattolico o evangelico e dei corsi facoltativi non contano ai fini della promozione.

⁵La mancata assegnazione della nota finale in una disciplina di maturità o obbligatoria comporta la mancata promozione. Fa eccezione il caso in cui sia stato concesso l'esonero dall'educazione fisica.

Condizioni di ottenimento dell'attestato di maturità

Art. 81 ¹Per ottenere l'attestato di maturità è necessario che nelle discipline di maturità:

- a) il doppio della somma dei punti che mancano per arrivare al 4 nelle note insufficienti sia al massimo uguale alla somma semplice dei punti che vanno oltre il 4 nelle altre note;
- b) non figurino più di quattro note inferiori al 4.

²Sull'attestato sono iscritte separatamente le note di:

- a) scienze sperimentali;
- b) scienze umane (comprensiva della nota di introduzione all'economia e al diritto);
- c) educazione fisica;
- d) insegnamento religioso;
- e) corsi facoltativi.

³Sull'attestato è pure iscritto il titolo del lavoro di maturità.

Esami di maturità

Art. 82 Sono oggetto di un esame scritto e orale:

- a) l'italiano;
- b) la seconda lingua nazionale (francese o tedesco);
- c) la matematica;
- d) l'opzione specifica;
- e) le scienze umane, indirizzo storia o geografia o filosofia.

TITOLO VI

Studi alla Scuola cantonale di commercio

Capitolo primo

In generale

Piano di studio

Art. 83 ¹Il piano di studio della Scuola cantonale di commercio è conforme al vigente piano di formazione impiegata/impiegato di commercio AFC per la formazione di base organizzata dalla scuola.

²Il piano di studio della Scuola cantonale di commercio è approvato dal Consiglio di Stato.

Discipline obbligatorie

Art. 84 ¹L'insieme delle discipline obbligatorie è costituito dalle discipline fondamentali e da un'opzione. Le discipline fondamentali sono:

- a) l'italiano;
- b) il francese;
- c) il tedesco;
- d) l'inglese;
- e) la comunicazione;
- f) l'economia aziendale;
- g) il diritto;
- h) l'economia politica;
- i) la matematica;
- j) le scienze naturali;
- k) la storia;
- l) la geografia;
- m) l'educazione fisica;
- n) il progetto interdisciplinare;
- o) l'area di sperimentazione.

²L'opzione è scelta fra le seguenti discipline:

- a) francese;
- b) comunicazione;
- c) matematica applicata all'economia;
- d) scienze umane.

³L'insegnamento del francese disciplina fondamentale a partire dalla I classe avviene sulla base di due corsi: francese 1, per gli allievi che alla scuola media non hanno seguito il corso opzionale di francese e francese 2, per gli allievi che hanno concluso il corso opzionale di francese in IV media indipendentemente dalla nota conseguita.

⁴L'opzione scienze umane riunisce le discipline diritto, economia politica, geografia e storia.

Economia aziendale

Art. 85 La direzione di istituto definisce d'intesa con l'UIMS il numero di corsi tematici tenuto conto della DOI.

Progetto interdisciplinare

Art. 86 ¹Il progetto interdisciplinare è organizzato secondo i seguenti criteri:

- a) il numero di gruppi è definito dalla direzione di istituto, tenuto conto della DOI;
- b) di regola i progetti concernono quattro discipline, ma non meno di tre;
- c) nel complesso dei progetti le discipline dovranno essere presenti con un numero di ore-lezione almeno pari al numero delle classi, l'economia aziendale con un numero di ore-lezione pari al doppio del numero delle classi.

²Gli allievi scelgono il progetto entro la fine della III classe.

Gruppi ridotti

Art. 87 ¹Le lezioni di comunicazione si tengono a gruppi ridotti.

²Le attività svolte nell'ambito dell'Area di sperimentazione sono organizzate di regola coinvolgendo due classi coordinate da tre docenti.

Insegnamento bilingue

Art. 88 ¹In III e IV classe è offerta la possibilità di seguire un insegnamento bilingue.

²La direzione di istituto, d'intesa con la Divisione, definisce le modalità di attuazione.

Insegnamento religioso e corsi complementari

Art. 89 ¹L'insegnamento religioso cattolico o evangelico è facoltativo.

²A tutti gli allievi è offerto un corso complementare di teatro di due ore settimanali. La direzione di istituto, d'intesa con l'UIMS, può organizzare nell'ambito della DOI corsi complementari ai fini di estendere l'offerta formativa nei settori di studio delle scienze umane e delle lingue.

Capitolo secondo

Contenuto degli esami di ammissione

Contenuti

Art. 90 ¹Gli allievi di cui all'art. 43 cpv. 1 lett. a):

- a) devono sostenere un esame di ammissione scritto e orale in italiano, tedesco e matematica; l'esame è superato con la sufficienza in tutte le discipline;
- b) se intendono seguire il corso di francese 2 devono superare un esame scritto e orale; sono esonerati gli allievi che hanno seguito il corso opzionale di francese alla scuola media ottenendo la sufficienza.

²Gli allievi di cui all'art. 43 cpv. 1 lett. b):

- a) devono sostenere un esame di ammissione scritto e orale in italiano, francese 1, tedesco, inglese, matematica e un esame orale in storia e geografia; l'esame è superato con la sufficienza in tutte le discipline o con al massimo due insufficienze non inferiori al 3, di cui non più di una nelle quattro discipline con esame scritto;
- b) se intendono seguire il corso di francese 2, devono superare un esame scritto e orale.

³Gli allievi di cui all'art. 44 cpv. 1:

- a) devono superare gli esami scritti e orali e recuperare la formazione professionale pratica definiti caso per caso dalla direzione di istituto d'intesa con l'UIMS a dipendenza del precedente curriculum scolastico;
- b) per l'ammissione in III classe, devono superare gli esami e recuperare la formazione professionale pratica definiti dalla direzione di istituto d'intesa con l'UIMS.

⁴Gli allievi di cui all'art. 44 cpv. 2:

- a) se sono in possesso della maturità professionale commerciale, devono superare un esame scritto e orale in scienze naturali se non hanno frequentato con successo fino alla III classe il corso della disciplina complementare scienze/ecologia/ambiente; devono pure recuperare la formazione professionale pratica definita caso per caso dalla direzione di istituto d'intesa con l'UIMS;
- b) se sono in possesso di un attestato federale di capacità commerciale, devono sostenere un esame scritto e orale in italiano, tedesco, inglese, matematica e scienze naturali; l'esame è superato con la sufficienza in tutte le discipline o con al massimo una insufficienza non inferiore al 3.

⁵Gli allievi di cui all'art. 44 cpv. 3 devono superare il numero di esami, adempiere alle condizioni di ammissione e recuperare la formazione professionale pratica definiti caso per caso dalla Direzione sulla base della documentazione prodotta dall'allievo.

Capitolo terzo Lezioni settimanali

Piano settimanale delle lezioni

Art. 91 Il piano settimanale delle ore-lezione obbligatorie è definito negli allegati.

Capitolo quarto Scelte dell'allievo

Opzione

Art. 92 ¹L'allievo al momento dell'iscrizione alla III classe decide l'opzione.

²Ogni anno scolastico la direzione di istituto stabilisce quali corsi organizzare sulla base del piano di studio, delle iscrizioni e della DOI.

³È escluso il cambiamento dell'opzione nel passaggio dalla III alla IV classe.

⁴Possono iscriversi all'opzione di francese gli allievi che hanno seguito il corso di francese 2 o che hanno superato un esame di ammissione.

Insegnamento bilingue

Art. 93 ¹L'allievo decide di frequentare l'insegnamento bilingue entro la fine della II classe.

²La direzione di istituto stabilisce, d'intesa con l'UIMS, il numero dei corsi e i criteri di ammissione.

³L'allievo che ha scelto l'insegnamento bilingue è tenuto a frequentarlo anche in IV classe.

Corsi tematici

Art. 94 ¹Nei casi in cui l'insegnamento di una disciplina preveda la possibilità di scelta fra diversi corsi tematici, l'allievo esprime le proprie preferenze entro la fine dell'anno precedente.

²Ogni anno scolastico la direzione di istituto stabilisce quali corsi tematici organizzare, sulla base del piano degli studi, delle iscrizioni e della DOI.

Capitolo quinto Insegnamenti coordinati

Settori di studio

Art. 95 ¹I settori di studio costituiscono ambiti di collaborazione interdisciplinare e definiscono un primo livello di obiettivi interdisciplinari dell'insegnamento.

²Il settore di studio delle lingue comprende l'italiano e le lingue francese, tedesco e inglese.

³Il settore di studio delle scienze umane ed economiche comprende il diritto, l'economia aziendale, l'economia politica, la geografia, la storia. Esso comprende parzialmente anche l'insegnamento della civica e dell'educazione alla cittadinanza, per la quale la valutazione attestante il raggiungimento degli obiettivi è inserita nelle note semestrali e finali:

- a) di economia aziendale, geografia e storia in I classe;
- b) di economia aziendale, diritto, geografia e storia in II classe;
- c) di economia aziendale, diritto, economia politica, geografia e storia in III classe;
- d) di economia aziendale e del progetto interdisciplinare in IV classe.

⁴Il settore di studio della matematica e delle scienze sperimentali comprende la matematica, la matematica applicata all'economia e le scienze naturali.

⁵Il settore di studio teorie, strumenti e pratiche della comunicazione comprende la comunicazione e il corso di grafica.

⁶L'insegnamento della civica e dell'educazione alla cittadinanza si completa con l'organizzazione di alcune giornate o mezze giornate riservate a queste tematiche in base all'art. 33.

Capitolo sesto

Note finali e condizioni di promozione e di ottenimento dei titoli

Note finali

Art. 96 Le note finali riguardano le discipline obbligatorie, l'insegnamento religioso e i corsi complementari.

Note di maturità

Art. 97 ¹Nel computo delle note di maturità per le materie con esame i risultati dei due semestri dell'ultimo anno e quelli ottenuti all'esame hanno lo stesso peso.

²Le note di maturità delle altre discipline sono assegnate sulla base dei risultati dell'ultimo anno d'insegnamento tenendo conto delle note semestrali e dei progressi dell'allievo.

Condizioni di promozione

Art. 98 ¹Nei primi tre anni la promozione alla classe successiva è data:

- a) con la sufficienza in tutte le discipline obbligatorie;
- b) alla condizione che nelle discipline di cui alla lettera a) sussistano al massimo due insufficienze non inferiori al 3 e che la media delle note finali sia almeno pari al 4.

²La promozione alla IV classe è data se le condizioni del cpv. 1 sono adempiute e se i risultati conseguiti agli esami di cui all'art. 102 permettono l'ottenimento dell'attestato federale di capacità alla fine della IV classe.

³Nel computo della media contano doppio le note di italiano, tedesco, economia aziendale, matematica e inglese.

⁴La mancata assegnazione della nota finale in una disciplina o obbligatoria comporta la mancata promozione. Fa eccezione il caso in cui sia stato concesso l'esonero dall'educazione fisica.

Condizioni di ottenimento dell'attestato di maturità commerciale

Art. 99 ¹Per ottenere l'attestato di maturità commerciale è necessario che nelle discipline obbligatorie, francese escluso:

- a) sia raggiunto al minimo un punteggio totale di 84 punti, 80 per gli allievi che sono esonerati dall'educazione fisica; nel calcolo del totale dei punti le note delle discipline d'esame sono moltiplicate per due;
- b) non figurino più di tre note inferiori al 4, di cui al massimo due nelle discipline italiano, tedesco, inglese, economia aziendale e progetto interdisciplinare.

²L'attestato di maturità reca:

- a) le note delle seguenti materie:
 1. italiano
 2. tedesco
 3. inglese
 4. comunicazione
 5. economia aziendale
 6. diritto
 7. economia politica
 8. matematica
 9. scienze naturali

- 10.storia
 - 11.geografia
 - 12.educazione fisica e sportiva
 - 13.progetto interdisciplinare
 - 14.opzione
 - 15.area di sperimentazione;
- b) il titolo del progetto interdisciplinare;
 - c) il titolo dei corsi tematici di economia aziendale della IV classe;
 - d) la nota di francese conseguita al termine del II anno.
- ³Sull'attestato di maturità bilingue sono segnalate le materie seguite nella lingua seconda.
- ⁴Sono pure iscritte separatamente le note finali dell'insegnamento religioso e dei corsi complementari seguiti dall'allievo.

Provvedimento eccezionale di concessione dell'attestato di maturità

Art. 100 ¹Se il consiglio di classe giudica un allievo idoneo all'ottenimento dell'attestato di maturità benché non abbia raggiunto i risultati prescritti dall'art. 99, può decidere di concedergli l'attestato nel caso in cui sussistano almeno 83 punti, 79 per gli allievi che sono dispensati dall'educazione fisica, al massimo 3 insufficienze, di cui 2 al massimo nelle materie italiano, tedesco, inglese, economia aziendale, progetto interdisciplinare e le condizioni per l'ottenimento dell'AFC.

²La decisione, che non modifica il totale dei punti né le singole note, è iscritta nella tabella della scuola e nella pagella dell'allievo.

³Ai consigli di classe nei quali si discute questo provvedimento partecipano obbligatoriamente e con diritto di voto tutti i docenti delle materie obbligatorie le cui note figurano nell'attestato di maturità e il cui insegnamento è stato impartito fino all'ultimo anno; qualora, per motivi di forza maggiore, si verificassero assenze, la discussione avrà luogo solo nel caso in cui, a giudizio della direzione di istituto, sussistano le condizioni per una decisione.

⁴La discussione nel consiglio di classe è introdotta dal docente di classe, il quale redige il verbale della seduta; ogni docente avente diritto di voto deve intervenire presentando tutti gli elementi di giudizio a sua conoscenza.

⁵Ogni docente che ne abbia diritto esprime un solo voto, indipendentemente dal numero delle materie che insegna. Il voto deve essere espresso in forma aperta; non è ammessa l'astensione. La decisione è presa a maggioranza dei votanti. In caso di parità, l'attestato di maturità è concesso.

Esami di maturità

Art. 101 ¹Sono oggetto di un esame scritto e orale:

- a) l'italiano;
- b) l'inglese;
- c) il tedesco;
- d) l'economia aziendale;
- e) la matematica.

²Il progetto interdisciplinare è oggetto di un esame orale.

³L'esame deve svolgersi essenzialmente sul programma delle ultime due classi.

Condizioni di ottenimento dell'attestato federale di capacità

Art. 102 ¹Per ottenere l'AFC di impiegato di commercio formazione estesa l'allievo deve sostenere gli esami secondo i disposti federali.

²L'AFC è conferito al termine della IV classe in base ai disposti del vigente regolamento federale.

³Per la nota della disciplina lavori di progetto, fa stato la nota del progetto interdisciplinare assegnata alla fine della IV classe.

⁴Per le note di italiano, tedesco e inglese fanno stato le rispettive note di maturità.

⁵Per la nota di economia e società fa stato la nota di maturità di economia aziendale con coefficiente doppio rispetto alle altre note previste nell'ambito della procedura di qualificazione.

⁶Per la nota di economia e società (nota scolastica) fa stato la media, arrotondata al mezzo punto per eccesso, delle note di maturità di diritto e di economia politica.

⁷Per la nota della formazione aziendale fanno stato le note scolastiche conseguenti ai controlli di competenza effettuati durante il III anno e gli esami orale e scritto.

⁸Per la nota dell'area ICA (informazione, comunicazione, amministrazione) fanno stato la nota dell'esame di dattilografia, le note semestrali di comunicazione del II anno e del primo semestre del III anno, nonché l'esame.

TITOLO VII

Disposizioni transitorie e finali

Norma transitoria

Art. 103 L'art. 48 si applica alle sole classi I nell'anno scolastico 2016/2017, alle sole classi I e II nell'anno scolastico 2017/2018 e alle sole classi I, II e III nell'anno scolastico 2018/2019.

Abrogazioni

Art. 104 Sono abrogati:

- a) il regolamento della legge sulle scuole medie superiori del 22 settembre 1987;
- b) il regolamento degli studi liceali del 25 giugno 2008;
- c) il regolamento della Scuola cantonale di commercio del 30 agosto 2000.

Entrata in vigore

Art. 105 Il presente regolamento unitamente ai suoi allegati è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° agosto 2016.

Pubblicato nel BU **2016**, 282.

Allegato A

Liceo - Piano settimanale opzione specifica OS greco

	I	II	III	IV
Italiano	4 ^c	4 ^c	4	4
Seconda lingua: francese 2 o tedesco	3	3	3	3
Terza lingua: latino	4	4	4	4
Quarta lingua ^p : greco	3			
Matematica	4 ^d	3	3	4
Fisica	2	2	1	–
Laboratorio di fisica	1 ^e			
Chimica	2	2	1	–
Laboratorio di chimica	1 ^e			
Biologia	2	2	1	–
Laboratorio di biologia	1 ^e			
Storia	2	2	3	2
Geografia	–	1	2	2
Filosofia	–	–	2	2
Arti: musica o Arti visive	2	2	–	–
Arti: introduzione alla storia dell'arte	–	2	–	–
Opzione specifica	–	3	3	4
Opzione complementare	–	–	2	2
Lavoro di maturità ^A	–	–	1	1
Introduzione all'economia e al diritto	1	–	–	2
Educazione fisica	3	3	3	2
Totale ore	34	34	33	32
Insegnamento religioso	(1)	(1)	(1)	(1)

- A. cfr. art. 65 del regolamento delle scuole medie superiori.
- B. 2 ore nel secondo semestre di III classe, 2 ore nel primo semestre di IV classe.
- C. il laboratorio di italiano, 1 ora in I e II classe, è integrato nella disciplina e si svolge di regola con metà classe.
- D. il laboratorio di matematica, di 1 ora in I classe, è integrato nella disciplina e si svolge di regola con metà classe.
- E. i laboratori nelle discipline fondamentali delle scienze sperimentali si svolgono nel primo biennio, di regola con metà classe; il totale delle ore di laboratorio per disciplina deve essere equivalente a 1 ora settimanale per un anno scolastico.

Allegato B

Liceo - Piano settimanale opzioni specifiche OS latino, OS francese, OS tedesco, OS inglese, OS spagnolo

	I	II	III	IV
Italiano	4 ^c	4 ^c	4	4
Seconda lingua: francese 2 o tedesco	3	3	3	3
Terza lingua: francese 1 o francese 2 o tedesco o inglese	3	3	3	3
Terza lingua: latino	4	3	3	3
Quarta lingua ^p : francese 1 o francese 2 o tedesco o inglese o spagnolo	3	–	–	–
Quarta lingua ^p : latino	4	–	–	–
Matematica	4 ^d	3	3	4
Fisica	2	2	1	–
Laboratorio di fisica	1 ^e			
Chimica	2	2	1	–
Laboratorio di chimica	1 ^e			
Biologia	2	2	1	–
Laboratorio di biologia	1 ^e			
Storia	2	2	3	2
Geografia	–	1	2	2
Filosofia	–	–	2	2
Arti: musica o Arti visive	2	2	–	–
Arti: introduzione alla storia dell'arte	–	2	–	–
Opzione specifica	–	4	4	4
Opzione complementare	–	–	2	2
Lavoro di maturità ^a	–	–	1	1
Introduzione all'economia e al diritto	1	–	–	2
Educazione fisica	3	3	3	2
Totale ore	33/34	34	33	31
Insegnamento religioso	(1)	(1)	(1)	(1)

- A. cfr. art. 65 del regolamento delle scuole medie superiori.
- B. 2 ore nel secondo semestre di III classe, 2 ore nel primo semestre di IV classe.
- C. il laboratorio di italiano, 1 ora in I e II classe, è integrato nella disciplina e si svolge di regola con metà classe.
- D. il laboratorio di matematica, di 1 ora in I classe, è integrato nella disciplina e si svolge di regola con metà classe.
- E. i laboratori nelle discipline fondamentali delle scienze sperimentali si svolgono nel primo biennio, di regola con metà classe; il totale delle ore di laboratorio per disciplina deve essere equivalente a 1 ora settimanale per un anno scolastico.

Allegato C

Liceo – Piano settimanale opzioni specifiche OS fisica e applicazioni della matematica, OS biologia e chimica

	I	II	III	IV
Italiano	4 ^c	4 ^c	4	4
Seconda lingua: francese 2 o tedesco	3	3	3	3
Terza lingua: francese 1 o francese 2 o tedesco o inglese	3	3	3	3
Terza lingua: latino	4	3	3	3
Quarta lingua ^g : francese 1 o francese 2 o tedesco o inglese o Spagnolo	(3)	–	–	–
Quarta lingua ^g : latino	(4)	–	–	–
Matematica	4 ^p	5	5	5
Fisica	2	3	–	–
Laboratorio di fisica	1 ^e			
Chimica	2	3	–	–
Laboratorio di chimica	1 ^e			
Biologia	2	3	–	–
Laboratorio di biologia	1 ^e			
Storia	2	2	3	2
Geografia	–	1	2	2
Filosofia	–	–	2	2
Arti: musica o arti visive	2	2	–	–
Arti: introduzione alla storia dell'arte	–	2	–	–
Opzione specifica	–	–	6 ^f	6 ^f
Opzione complementare	–	–	2	2
Lavoro di maturità ^a	–	–	1	1
Introduzione all'economia e al diritto	1	–	–	2
Educazione fisica	3	3	3	2
Totale ore	30	35	34	34
Insegnamento religioso	(1)	(1)	(1)	(1)

- A. cfr. art. 65 del regolamento delle scuole medie superiori.
- B. 2 ore nel secondo semestre di III classe, 2 ore nel primo semestre di IV classe.
- C. il laboratorio di italiano, 1 ora in I e II classe, è integrato nella disciplina e si svolge di regola con metà classe.
- D. il laboratorio di matematica, di 1 ora in I classe, è integrato nella disciplina e si svolge di regola con metà classe.
- E. i laboratori nelle discipline fondamentali delle scienze sperimentali si svolgono nel primo biennio, di regola con metà classe; il totale delle ore di laboratorio per disciplina deve essere equivalente a 1 ora settimanale per un anno scolastico.
- F. Le esercitazioni pratiche di laboratorio nelle opzioni specifiche fisica e applicazioni della matematica nonché biologia e chimica sono organizzate nell'ambito delle ore previste nel piano delle lezioni settimanali.

Allegato D

Liceo – Piano settimanale opzione specifica OS economia e diritto

	I	II	III	IV
Italiano	4 ^c	4 ^c	4	4
Seconda lingua francese 2 o tedesco	3	3	3	3
Terza lingua: francese 1 o francese 2 o tedesco o inglese	3	3	3	3
Terza lingua: latino	4	3	3	3
Quarta lingua ^p : francese 1 o francese 2 o tedesco o inglese o Spagnolo	(3)	–	–	–
Quarta lingua ^p : latino	(4)	–	–	–
Matematica	4 ^p	3	3	4
Scienze sperimentali:				
Fisica	2	2	1	–
Laboratorio di fisica	1 ^E			
Chimica	2	2	1	–
Laboratorio di chimica	1 ^E			
Biologia	2	2	1	–
Laboratorio di biologia	1 ^E			
Scienze umane:				
Storia	2	2	3	2
Geografia	–	1	2	2
Filosofia	–	–	2	2
Arti: musica o Arti visive	2	2	–	–
Arti: introduzione alla storia dell'arte	–	2	–	–
Opzione specifica	–	4	5	5
Opzione complementare	–	–	2	2
Lavoro di maturità ^A	–	–	1	1
Introduzione all'economia e al diritto	1	–	–	2
Educazione fisica	3	3	3	2
Totale ore	30	34	34	32
Insegnamento religioso	(1)	(1)	(1)	(1)

- A. cfr. art. 65 del regolamento delle scuole medie superiori.
- B. 2 ore nel secondo semestre di III classe, 2 ore nel primo semestre di IV classe.
- C. il laboratorio di italiano, 1 ora in I e II classe, è integrato nella disciplina e si svolge di regola con metà classe.
- D. il laboratorio di matematica, di 1 ora in I classe, è integrato nella disciplina e si svolge di regola con metà classe.
- E. i laboratori nelle discipline fondamentali delle scienze sperimentali si svolgono nel primo biennio, di regola con metà classe; il totale delle ore di laboratorio per disciplina deve essere equivalente a 1 ora settimanale per un anno scolastico.

Allegato E

Scuola cantonale di commercio – Piano settimanale

	I	II	III	IV
Italiano	5 ^A	4 ^A	4	4
Francese	2	3 ^A		
Tedesco	3	3 ^A	3	3
Inglese	3	3 ^A	3	3
Comunicazione ^B	3	2	2	
Economia aziendale ^C	4	3	3	6 ^D
Diritto ^C		2	2	
Economia politica ^C			2	
Matematica	3	3	3	4
Scienze naturali ^E	2	3	2	3
Storia	1	2	2	
Geografia	1	2	2	
Educazione fisica	3	2	2	3
Progetto interdisciplinare ^F				5
Area di sperimentazione ^G	5.5	4.5	5	
Opzione ^H			2	2
Totale ore	35.5	36.5	37	33
Insegnamento religioso	(1)	(1)	(1)	(1)

- A. Di cui laboratorio 2 ore in I classe e 1 ora in II classe in italiano, 1 ora in II classe in francese, inglese e tedesco. I laboratori fanno parte dell'area ICA.
- B. Fa parte dell'area ICA.
- C. Fanno parte dell'area economia e società.
- D. Comprende un corso di 4 ore tenuto a classe intera e un corso tematico di due ore per ciascun semestre.
- E. Le esercitazioni pratiche di laboratorio di scienze naturali sono integrati nella disciplina e si svolgono di regola con metà classe; il totale delle ore deve essere equivalente a 1 ora settimanale per un anno scolastico.
- F. Riunisce le discipline diritto, economia aziendale, economia politica, geografia e storia. Il lavoro autonomo e l'unità di formazione vengono svolte nell'ambito del progetto interdisciplinare.
- G. Comprende le parti pratiche integrate (PPI).
- H. L'insegnamento dell'opzione comunicazione, dell'opzione matematica applicata all'economia e dell'opzione scienze umane può essere organizzato per blocchi tematici.